tempo parziale, qualora sia dimostrato che tale normativa non porti a trattare questi ultimi in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile o, laddove esiste una siffatta disparità di trattamento, qualora sia dimostrato che essa sia giustificata da ragioni obiettive e non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi così perseguiti.

Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare con riferimento al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui è investito.

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione secondo cui la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, di quest'ultimo nel senso che anch'essa osta ad una siffatta normativa.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 — Commissione / Lussemburgo

(causa C-305/10)

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto ferroviario — Direttiva 2005/47/CE — Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario — Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 2005/47) (v. punti 8, 11-13)*

2. *Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 9)*

Oggetto

Ricorso per inadempimento — Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15).

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 — Commissione / Irlanda

(causa C-431/10)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE — Diritto d'asilo — Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Norme minime — Omessa trasposizione completa entro il termine impartito»